



Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

TARIFE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA STATALE ANNO SCOLASTICO 2026/2027

La retta mensile della scuola dell'infanzia è composta da una QUOTA FISSA e da una QUOTA VARIABILE. La quota fissa mensile, modulata sulla base del valore ISEE, rappresenta un contributo finalizzato al miglioramento e alla qualificazione dell'offerta formativa della Scuola Statale. Alla quota fissa si aggiunge la quota variabile (pasto), che è dovuta per ogni giorno di frequenza e si ottiene moltiplicando i giorni di frequenza per la quota giornaliera.

FASCIA ISEE	TARIFFA MENSILE iva al 4% esclusa	QUOTA VARIABILE per il consumo del pasto iva al 4% esclusa
0 – 6.000	0	€ 4,81
6.000,01 – 10.000	28,85	
10.000,01 – 30.000	Personalizzata proporzionale all'isee	
Oltre 30.000	96,15	

Saranno collocati automaticamente in fascia massima (isee oltre i 30.000) tutti gli iscritti che non presenteranno l'ISEE entro il termine comunicato annualmente dall'Ufficio Scuola

RIDUZIONI O MAGGIORAZIONI

Alle quote fisse mensili si applicano le seguenti riduzioni o maggiorazioni:

1. Utenti residenti al di fuori del territorio dei Comuni dell'Unione "Terra di Mezzo" (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto): maggiorazione del 25% sia per coloro che presentano l'ISEE che per quelli che non la presentano.
2. Famiglie che abbiano più figli frequentanti la medesima struttura: riduzione del 20% sulla quota fissa mensile del 2° figlio e successivi.
3. Per il mese di settembre: riduzione del 50% sulla quota fissa mensile.

ULTERIORI INFORMAZIONI

1. La quota fissa deve essere versata ogni mese, indipendentemente dall'orario di frequenza scelto, e anche in caso di assenza da scuola. Solo il ritiro definitivo da scuola determina il non pagamento della retta mensile, con decorrenza dal primo del mese successivo alla comunicazione del ritiro.
2. Decorso inutilmente il termine entro cui l'utente deve pagare la fattura, l'ufficio preposto invierà allo stesso un sollecito (in forma di raccomandata A/R) con un invito a provvedere al pagamento entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito. Decorso inutilmente tale termine il servizio sarà sospeso a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della scadenza del sollecito.
3. In caso di insoluto, il genitore che ha effettuato l'iscrizione sarà considerato soggetto titolare del debito al fine del recupero crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate;
4. Non saranno accolte le domande di coloro che non hanno provveduto al pagamento di tutti i servizi scolastici, relativamente all'Anno Scolastico appena terminato e/o ad Anni Scolastici pregressi, anche relativamente ad altri figli che utilizzino i servizi scolastici.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

In relazione all'applicazione dell'ISEE si precisa, inoltre quanto segue:

- l'attestazione Isee presentato ad inizio anno scolastico, ha validità per l'intero anno scolastico e deve essere presentata entro il termine comunicato annualmente dall'Ufficio Scuola;

- nel caso in cui venga presentata successivamente alla scadenza indicata dall'ufficio in fase di avvio dell'anno educativo/scolastico, la relativa riduzione sulla quota fissa verrà applicata a decorrere dal mese di successivo alla data di presentazione (farà fede la data dell'email ricevuta o della pec o del protocollo, se consegnata brevi manu);
- In caso di nuovi iscritti in corso d'anno, questi dovranno presentare un ISEE in corso di validità al momento dell'iscrizione;
- ISEE difforme e/o irregolare: la riduzione della retta non verrà applicata fino a quando l'ISEE non sarà privo di difformità. In caso di regolarizzazione, la riduzione sarà applicata a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione di ISEE regolare. (farà fede la data dell'email ricevuta o della pec o del protocollo, se consegnata brevi manu);
- le rettifiche dell'attestazione Isee, in corso di validità, sono ammesse solamente nei seguenti casi:
 - variazione del numero di componenti del nucleo familiare (l'applicazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione della variazione da parte dell'utente);
 - eventuali nuove disposizioni legislative inerenti l'Isee sui servizi scolastici (ad esempio: la perdita del lavoro di uno od entrambi i genitori).
- Ai sensi dall'articolo 7 del DPCM n. 159/2013, ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
- Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del succitato decreto.